

N. R.G. 1083/2019



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PERUGIA**

Sezione Lavoro

Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Giampaolo Cervelli, nella causa civile n. [REDACTED]

Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da

[REDACTED] (avv. Vincenzo La Cava)

- ricorrente -

contro

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - UFFICIO
SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA - AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE
DI PERUGIA - AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI PALERMO** (dott.ssa Silvia
Santini)

- convenuto -

ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., all'udienza del giorno 4.3.2015, leggendo la motivazione ed il dispositivo, la seguente

SENTENZA

Giusi Mineo ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Perugia in funzione di giudice del lavoro il M.I.U.R. per sentire accogliere, nei confronti dell'amministrazione, le seguenti domande *"dichiarare la illegittimità dei trasferimenti disposti con bollettino dei movimenti della scuola primaria dell'ambito territoriale di Palermo del 2.8.016 e dei trasferimenti indicati in domanda nella parte in cui non viene concesso il trasferimento presso la scuola/ambito richiesto e contestualmente ordinare il Trasferimento della ricorrente presso l'ambito A0015 della provincia di Messina e comunque emettere tutti i provvedimenti consequenziali ritenuti idonei a tutelare il diritto del ricorrente con particolare riferimento alla disapplicazione dei provvedimenti lesivi della posizione giuridica soggettiva dello stesso che seguono: a) del bollettino/elenco dei trasferimenti della Scuola primaria pubblicato il 2.8.2016 con il quale non è stato incluso il nominativo del ricorrente per gli anni 2016 e seguenti, conseguentemente b) disapplicare ai sensi degli artt 1339 , 1418, 1419 cc*

pagina 1 di 6

Il CCNI, con riferimento alla successiva fase C ha, poi, espressamente previsto che essa abbia luogo dopo la conclusione delle operazioni di cui alla fase B stabilendo che "...gli assunti nell'a.s. da fasi b e c del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE parteciperanno alla mobilità territoriale. la mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibile...dopo le fasi precedenti".

Analogamente il CCNI prevede che le operazioni della fase D abbiano luogo dopo l'attuazione delle fasi precedenti.

Lo stesso CCNI, nell'allegato 1, si occupa poi di dettare i criteri di assegnazione delle sedi per le quali i docenti hanno optato nella domanda amministrativa presentata, stabilendo (con disposizione valida per tutte le quattro fasi contemplate) che "Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, **per ciascuna preferenza**, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica".

Nel caso di specie, risulta documentalmente provato che la ricorrente abbia presentato istanza di partecipazione alla mobilità interprovinciale nella fase B1 e che abbia indicato, quale prima preferenza l'ambito 0021 della provincia di Palermo. Non risulta poi contestata la circostanza che ella possedesse un punteggio pari a 56 oltre a 6 punti per ricongiungimento familiare.

All'esito della costituzione del M.I.U.R., tenuto conto della mancata specifica contestazione delle circostanze allegata dalla parte ricorrente e di cui alla pagina tre del ricorso e tenuto, altresì, conto dell'omesso riscontro all'ordinanza pronunciata da questo giudice e trascritta in premessa, va considerata provata in giudizio la circostanza che, in fase successiva alla B1 (quindi, a tutto concedere, in fase B2) [REDACTED] la sia stata trasferita, nell'ambito delle operazioni di mobilità 2016/2017 disciplinate dal CCNI dell'8.4.2016, ed assegnata all'ambito 0021 Sicilia, su posto comune e senza alcun titolo di precedenza, pur avendo un punteggio di soli dodici punti (cfr. all. n. 5 del fasc. di parte).

Si ritiene, dunque, che sussistesse, in fase B1, **una disponibilità di posto nell'ambito Sicilia 0021** considerando che, senza alcuna motivazione **adeguata e esplicita in giudizio**, in fase successiva alla B1, è stato disposto un trasferimento presso detto ambito a soggetto in possesso di un punteggio inferiore a quello della ricorrente.



Deve, pertanto, ritenersi violato il diritto della parte ricorrente, riconosciuto dal CCNI del 8.4.2016, di essere assegnata a detto ambito [redacted] e, in definitiva, il diritto di esservi trasferita stante l'attualità dell'interesse manifestato con il presente ricorso.

Il ricorso è, quindi, fondato.

Le spese di lite seguono la soccombenza; esse vengono liquidate sulla base dei criteri e dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, avuto riguardo alle cause di valore tra €26.000,00 e €52.000,00

P.Q.M.

il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [redacted] così provvede: dichiara il diritto di [redacted] di essere trasferita presso l'ambito 0021 della Sicilia (primo ambito indicato nella domanda di mobilità a.s. 2016/2017) e condanna il M.I.U.R. a disporre tale trasferimento.

[redacted]
[redacted]
[redacted]

Perugia 25 settembre 2020

Il giudice
Giampaolo Cervelli